

---

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALNURE, DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE.**

L'anno 2010, il giorno Venti del mese di MARZO in Podenzano nella sede dell'Unione Valnure con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

- il Comune di Podenzano (PC) in persona del Vice-Sindaco Maurizio Grana - domiciliato per la carica presso il Comune di Podenzano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 080 in data 28/12/2009;
- il Comune di Vigolzone (PC) in persona del Sindaco Dott. Francesco Rolleri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vigolzone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 016 del 20/01/2010;
- il Comune di San Giorgio P.no (PC) in persona del Sindaco Dott. Giancarlo Tagliaferri domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Giorgio P.no , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 019 del 09/01/2010;

• **E**

l'Unione Valnure, codice fiscale 01531400339, in persona del Presidente pro-tempore Alessandro Ghisoni, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Valnure, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n. 011 del 30/09/2009;

**PREMESSO**

- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Valnure";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è entrato in vigore;
- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il trasferimento delle funzioni di Polizia Municipale all'Unione Valnure;
- che l'Unione Valnure con il citato atto n. 005 del 30/10/2008 ha approvato il recepimento delle suddette funzioni inerenti al servizio di Polizia Municipale trasferite dai Comuni aderenti;
- che i Comuni di Podenzano, Vigolzone e San Giorgio P.no con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato la modifica al testo di convenzione in essere del servizio di Polizia Municipale;
- che l'Unione Valnure con atto n. 002 - del 26/02/2010 ha approvato il recepimento delle suddette modifiche al testo di convenzione del servizio di Polizia Municipale, già approvate dai Comuni, nella nuova formulazione di seguito riportata;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra i sottoscritti comparenti:

Comune di Podenzano,  
Comune di Vigolzone,  
Comune di San Giorgio P.no,  
Unione Valnure

si stipula la seguente convenzione:

## **Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL e della L.R. 4/12/2003, n. 24 e disciplina le modalità di gestione ed erogazione dell'insieme delle funzioni di Polizia Municipale conferite all'Unione Valnure.

## **Art. 2 Finalità.**

Il trasferimento all'Unione Valnure della funzione del servizio di polizia locale è finalizzata a garantire :

- a) la presenza costante e coordinata delle forze di P.M. per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti , anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle tecnologie a disposizione;
- b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione;
- c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio dell'Unione al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

## **Art.3 Ambito territoriale**

L'ambito territoriale del servizio associato di polizia municipale e amministrativa è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Dal pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la Legge 7 marzo 1986 n°65 e la Legge regionale 04.12.2003 n° 24 fanno , relativamente alle funzioni di polizia Locale , si intende esteso al territorio suddetto.

## **Art. 4 Sede operativa**

La sede operativa del servizio di polizia municipale è presso il Comune di Vigolzone.

## **Art. 5 Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione – attiva dal 1° Novembre 2008 - ha durata pari a quella dell'Unione Valnure.

L'esercizio unificato del servizio di Polizia Municipale decorre dal 1° Novembre 2008.

## **Art. 6 Dotazione organica**

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi:

-la Giunta dell'Unione dovrà approvare la propria dotazione organica ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001;

-il personale di polizia municipale ed amministrativo dei Comuni aderenti all'unione verrà assegnato definitivamente al servizio di polizia locale-amministrativa della stessa transitando nella dotazione organica dell'Unione e sarà impiegato sul territorio dei tre Comuni senza alcun vincolo di provenienza. In via transitoria si potrà utilizzare l'istituto del comando regolato dal vigente C.C.N.L.;

- con riferimento all'art. 6 dello Statuto, in caso di recesso di un singolo Comune, l'Ente recedente reintegra nella propria dotazione organica il Personale precedentemente trasferito all'Unione, valutando con l'Unione stessa eventuali richieste di permanenza in quest'ultima ;

- l'Unione potrà effettuare nuove assunzioni e le procedure di reclutamento saranno espletate dall'Unione.

Le funzioni di responsabile del servizio sono espletate dal Comandante di Polizia Municipale che sarà nominato con proprio atto dal Presidente dell'Unione previo voto unanime dei componenti la Giunta.

Con lo stesso criterio del comma precedente potrà , in caso di assenza del Comandante , essere nominato un sostituto provvisorio.

Il Responsabile-Comandante coordina l'impiego tecnico-operativi degli addetti ed esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalle legge;  
E' altresì Responsabile verso il Presidente ad al Segretario dell'Unione in ordine all'impiego tecnico .operativo ed all'addestramento del personale , nonché alla predisposizione dei servizi , ai risultati dell'attività ad alle relative verifiche ;  
Con apposito Regolamento verrà disciplinata l'articolazione del Servizio di polizia locale ed amministrativo;  
Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'unione con apposito contratto individuale;  
In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza;  
Entro sei mesi dalla data di trasferimento del personale di ciascun Comune verranno adottati dall'Unione idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e accessori previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli Enti con la contrattazione decentrata dell'Unione , al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale e di servizio svolto.

### **Art. 7 Beni Strumentali**

Gli automezzi , le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione agli agenti di Polizia Municipale dei comuni aderenti all'unione , che risultano indicati nell'elenco allegato sub. A vengono trasferiti all'Unione.  
I beni di cui al precedente comma , in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti all'unione o in caso di scioglimento della stessa , sono automaticamente consegnati all'Ente proprietario.

### **Art. 8 Ripartizione delle spese.**

I costi globali per gli stipendi , i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario , gli automezzi , il carburante , le apparecchiature tecnico operative e le relative manutenzioni , la sede e le relative utenze , l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del servizio di Polizia Municipale , vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni secondo il criterio del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune facente parte dell'Unione alla data del 31.12 dell'anno precedente.

### **Art. 9 Proventi contravvenzionali**

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada o per violazione di altre Leggi o Regolamenti , già di spettanza dei comuni , vengono introitati dall'Unione per i servizi alla stessa trasferiti e verranno utilizzati per le finalità di cui all'art 208 D.Lgs. 30.04.1992 . Il vincolo del 50% dei proventi del codice della strada verrà annualmente stabilito dalla giunta dell'Unione la quale deciderà se la realizzazione delle spese scaturenti da tale vincolo saranno realizzate dall'Unione stessa oppure direttamente dai comuni attraverso il versamento agli stessi sulla base del criterio della popolazione.  
Le eventuali somme residue (entrate al netto delle spese) verranno ripartite tra gli enti dell'Unione secondo il criterio del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31.12 dell'anno precedente.

### **Art. 10 Comandante del Corpo**

Al Comandante del Corpo, formalmente nominato dal Presidente dell'Unione, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato determinata dalla Giunta dell'Unione.

### **Art.11 Rinvio**

Per quanto non espressamente specificato i rapporti convenzionali e l'organizzazione e gestione del personale è disciplinato dalle vigenti norme in materia di Polizia Municipale , dal CCNL vigente e dallo Statuto dell'Unione.

### **Art 12 Norme finali.**

Sino all'emanazione del Regolamento di organizzazione del corpo di Polizia Municipale dell'Unione Val Nure e relativo Regolamento sull'armamento, si applicano in quanto compatibili i Regolamenti dell'Associazione Intercomunale Val Nure.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Podenzano \_\_\_\_\_

Per il Comune di Vigolzone\_\_\_\_\_

Per il Comune di San Giorgio P.no \_\_\_\_\_

Per l'Unione Valnure\_\_\_\_\_